non debba essere inteso, come il suo reclamo debba presentarsi nelle tenebre, nella solitudine dell'autorità amministrativa, senza discutersi e risolversi, senza che la parte cui si danneggia abbia diritto di essere udita!

Io credo che debbano non solo sentirsi gl'interessati, ma debbano sentirsi pubblicamente.

Non io solamente, ma tutti i legislatori del mondo da più d'un secolo sono convinti che la pubblicità influisce immensamente nel distribuire e nell'ottenere giustizia; ed appunto per ciò si è voluto la pubblicità nei giudizi civili e nei giudizi penali; perchè quando le cause, siano civili, siano penali, vengono alla conoscenza del pubblico, sorgerà potente l'opinione pubblica ad encomiare quel magistrato che ha fatto giustizia ed a biasimarlo se ha commesso un'ingiustizia.

Ora, se questa pubblicità è necessaria in tutte le cause civili e penali, se questa pubblicità è stata riconosciuta anche da quel potere che per suo vantaggio creava la magistratura speciale del contenzioso amministrativo, ammettendo che pubblicamente si facessero le discussioni, non vedo ora perchè se ne debba escludere la pubblicità. Ed è per ciò che ho presentato altre due parole di emendamento in questa parte, dicendo *che debbono essere udite le parti interessate, e pubblicamente udite.*

Farei di meno delle parole: *udito l'avviso del Consiglio amministrativo.* Quest'avviso non è che un'umiliazione di coloro che avvisano, ed il cui avviso può essere disprezzato quanto si vuole dall'autorità che deve giudicare.

Infatti, signori, nelle provincie meridionali, quando si dava qualche consiglio, quantunque potesse interessare la pubblica salute, in certe occasioni proverbialmente si diceva: *È questo un avviso di Consiglio d'intendenza.*

Ora, o signori, udire il Consiglio, senza che questo Consiglio, nell'avviso che dà, possa produrre alcuna influenza a petto dell'autorità che deve decidere, io non vedo quale vantaggio se ne può trarre, se non quello di fare una spesa per mantenere questi Consigli amministrativi, i quali non debbono far altro che darci avvisi che non portano a nessuna conseguenza.

Ecco perchè io pregherei la Camera a tener mente alle mie osservazioni, e ne pregherei più particolarmente la Commissione, la quale, quando si faceva in principio la discussione generale di questa legge, diceva che si sarebbero potute ammettere alcune modificazioni presentate negli emendamenti a dilucidare le idee della Commissione, allorchè si venisse alla discussione degli articoli.

Ora siamo al caso: il mio emendamento mira a meglio rischiarare la idea della Commissione, cioè a manifestare apertamente che quando è questione di diritti la competenza è dei magistrati ordinari, e quando è controversia unicamente d'interessi, spetta all'autorità amministrativa prendere le opportune risoluzioni: ecco perchè io prego la Commissione, e spero voglia accettare il mio emendamento.

Nè si dica che queste parole: *quando non vi fosse lesione di diritto,* siano superflue solo perchè nell'articolo 1° fu dichiarato che tutte le questioni che riguardano i diritti politici e civili vanno all'autorità giudiziaria, e quindi non sia mestieri in questo articolo 3° aggiungere le altre parole che vi si possono credere implicitamente comprese.

Rispondendo a questa oggezione io potrei prima di tutto richiamare l'antica massima *Lectio repetita magis placet,* o, come diceva un giureconsulto siciliano, *magis iuvat;* ma io a di più sommetto che se possa sorgere dubbio di quali interessi si parli, cioè se di quegl'interessi distaccati perfettamente da ogni diritto civile o politico, ovvero di quelli che sono una emanazione di un diritto civile e politico, vale meglio esprimersi chiaramente e troncare una quantità di questioni.

Quindi io credo essere queste parole, che desidero aggiungere, consentanee alle dichiarazioni che ha fatto il relatore della Commissione, e quindi opino essere meglio che tale dichiarazione facesse parte della disposizione legislativa.

Queste sono le mie idee che sommetto alla Camera colla mira di estinguere una immensità di questioni di competenza e di abusi che possono derivarne, e prego che si tengano presenti nel discutere e giudicare l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. La parola ora sarebbe all'onorevole deputato Brunetti per isvolgere il suo emendamento del tenore seguente:

« Sui ricorsi diretti alle autorità amministrative, contro qualunque atto di amministrazione, le stesse autorità provvederanno con decreto motivato, ammesse le deduzioni degl'interessati, e uditi i Consigli amministrativi, che nei diversi casi sieno stabiliti dalle leggi. Da questi decreti sarà pure aperto il ricorso in via gerarchica. »

CATUCCI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Il deputato Cortese ha proposto la soppressione dell'articolo 3. Vede bene la Camera che, se per avventura si accettasse questa proposta, sarebbe inutile ogni emendamento.

Quindi, se non vado errato, prima dovrebbesi discutere la proposta dell'onorevole Cortese.

CORTESE. Io proponeva la soppressione dell'articolo 3 quando aveva proposto anche la soppressione dell'articolo 2. Ma dappoichè l'articolo 2 venne votato, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. È quello appunto che stava per dire. L'onorevole Brunetti ha la parola.

BRUNETTI. Poichè tanti valentissimi oratori ebbero così largamente mietuto nel campo della scienza e del diritto amministrativo, non solo intorno a tutta quanta la legge, ma ancora sopra ciascuna parte di essa, veramente ben poco mi resterebbe a ridire. Ma io non seguirò in quest'arringo certamente le dottrine di coloro che stettero a difensori della legge; e facen-